

## **COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 142/66/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La controversia riguarda l'assoggettamento ad IRPEF della indennità di volo corrisposta a piloti e personale navigante. Ai sensi art.51, 6 ° comma del DPR 917/1986 la medesima è tassabile al 50% del suo ammontare. Diversi soggetti hanno regolarmente beneficiato di ciò nel corso della propria attività lavorativa ed hanno chiesto l'estensione di questo beneficio anche sulle loro pensioni e, contro il silenzio rifiuto dell'ufficio, si sono rivolti alla commissione tributaria provinciale.

La CTP di Bergamo ha accolto la richiesta sostenendo la tesi che la pensione dei piloti e del personale navigante sarebbe composta da due parti : una normale ed una aggiuntiva riferita a questa indennità e pertanto tassabile soltanto al 50%.

L'ufficio si appella ritenendo del tutto assurda e pericolosa questa richiesta in quanto la pensione ha una propria identità economica, soggetta ad autonomo prelievo fiscale, indipendentemente dalle voci che hanno concorso alla sua realizzazione nel corso dell'attività lavorativa. In ogni caso si trattava di compensi corrisposti ai soli dipendenti per i disagi di dover espletare un lavoro in luoghi sempre diversi. Inoltre la richiesta è quanto di più vago si possa immaginare in quanto non viene indicato il quantum, gli anni di riferimento, la quota di eventuale trattamento pensionistico riferita a questa indennità. L'ufficio, anche volendo, non è neppure in grado di effettuare alcun conteggio, non possedendo alcun elemento. L'agenzia quindi chiede la riforma della sentenza.

La sentenza della CTP di Bergamo va riformata.

L'art. 51, sesto comma del DPR 917/1986 è chiaro ed inequivocabile precisando che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai LAVORATORI tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi concorrono a formare il reddito nella misura del 50 % del loro ammontare. Si ricorda che la legge parla di lavoratori tenuti a questi obblighi contrattuali: a fronte di tale disagio viene riconosciuta questa speciale indennità con trattamento fiscale privilegiato. Nulla viene detto, né poteva essere detto, a riguardo dei pensionati i quali non svolgono alcuna attività lavorativa né tanto meno devono spostarsi in luoghi diversi e non subiscono alcun disagio. La pensione ha una propria identità economica soggetta ad autonomo prelievo fiscale, indipendentemente dalle voci che hanno concorso alla sua realizzazione, come giustamente precisato dall'ufficio.

Inoltre si ricorda che l'eventuale accettazione della richiesta porterebbe ad assurdità e pericolosità facilmente intuibili: ad esempio molti pensionati che hanno percepito nel corso della propria attività lavorativa indennità varie di trasferta o di missione soggette ad un trattamento fiscale privilegiato o addirittura esenti da tassazione, potrebbero chiedere l'estensione di tale beneficio, pro quota, al trattamento pensionistico. Ciò è chiaramente un assurdo: la CTP non ha probabilmente tenuto conto di questo importantissimo aspetto.

Le spese vanno compensate, dato l'esito diverso nei due gradi di giudizio.

### **PQM**

La commissione accoglie l'appello dell'ufficio. Spese compensate.